



COMUNE DI TURI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **30** del Reg.

Data: **11/10/2017**

Oggetto: Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000. Giudizio promosso dal Comune di Turi c/AQP innanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.10036/2007). Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.2669/2016. Variazioni di bilancio.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **undici** del mese di **ottobre** alle ore **17,20** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Vice Sindaco n. 15468 di prot. in data **04/10/2017**, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. **dott. Domenico Coppi** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Francesco Mancini**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	COPPI DOMENICO	SI		10	ZACCHEO GAETANA MARIA S.	SI	
2	ORLANDO LAVINIA	SI		11	CAMPOSEO PIETRO	SI	
3	CALDARARO GIUSEPPINA	SI		12	GASPARRO ANGELA ARIANNA		SI
4	GASPARRO ANNA		SI	13	LAERA SANDRO	SI	
5	TARDI GIUSEPPE	SI		14	VOLPICELLA MARIANGELA		SI
6	PEDONE GIANVITO		SI	15	TUNDO PAOLO	SI	
7	NOTARNICOLA VITO	SI		16	BIRARDI ROCCO	SI	
8	PALMISANO ANTONELLO	SI		17	TOPPUTI FABIO FRANCESCO		SI
9	SPADA LEONARDO		SI				

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. **11** su **17** assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla società appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

In prosieguo della seduta odierna, alle ore 17,53 circa, il Presidente introduce l'argomento inserito al punto n. 4 all'ordine del giorno ad oggetto: *"Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000. Giudizio promosso dal Comune di Turi c/AQP innanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.10036/2007). Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.2669/2016. Variazioni di bilancio"*.

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Tardi, Notarnicola, Palmisano, Zaccheo, Camposeo, Laera, Tundo e Birardi: presenti n.11 su n.17 assegnati ed in carica.

Assenti: Gasparro Anna, Pedone, Spada, Gasparro Angela Arianna, Volpicella e Topputi (Tot. Ass. n.6).

Relaziona il Consigliere Notarnicola delegato al Bilancio e Programmazione.

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Pedone: presenti n.12 su n.17 assegnati ed in carica.

Interviene il Sindaco per riferire dell'errore materiale riscontrato nella parte narrativa della proposta relativamente ad alcune spese del CTU, correttamente riportate nel dispositivo della stessa proposta.

Seguono brevi interventi dei Consiglieri Laera e Birardi.

Replica il Sindaco.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta oggetto di discussione.

Si dà atto che alle ore 18,05 entra in aula il Consigliere Spada: presenti n.13.

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: n.13 (Assenti: Gasparro Anna, Gasparro Arianna, Volpicella e Topputi)

Voti favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 4 (Spada, Laera, Tundo e Birardi)

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento che, resa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti più il Sindaco, ottiene il seguente analogo risultato:

Presenti e votanti: n.13 (Assenti: Gasparro Anna, Gasparro Arianna, Volpicella e Topputi)

Voti favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 4 (Spada, Laera, Tundo e Birardi)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente e in base all'istruttoria tecnica svolta dal Settore Affari Istituzionali;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 01/06/2006 questa Amministrazione incaricava l'Avv. Marida Dentamaro di porre in atto tutti gli atti necessari per la presa in gestione da parte dell'AQP S.p.A delle vasche drenanti e del pozzo spia in servizio al depuratore comunale, in ottemperanza della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta in data 30/02/2002 con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in

Puglia, mai osservata da detto Ente nonostante i continui e ripetuti solleciti attuati direttamente del Comune;

- in data 13/07/2006 l'Avv. Dentamaro provvedeva a notificare atto di intimazione e costituzione in mora nei confronti dell'AQP intimando detto Ente, in attuazione della L.36/94, della L.R. n.28/99 e della suddetta convenzione del 30/02/2002, a provvedere all'assunzione della gestione di quanto sopra evidenziato;
- pur dichiarando piena disponibilità, l'AQP non poneva in essere i necessari provvedimenti per la presa in consegna di dette trincee, ed atteso l'approssimarsi della stagione invernale e della campagna olearia, avrebbero potuto verificarsi gli stessi inconvenienti della passata stagione, quali, il travaso delle acque e l'inondamento dei terreni limitrofi ed adiacenti a detto impianto, con un aggravio di spese in danno al Comune;
- pertanto, con atto giuntale n. 164/2006 si incaricava l'avvocato Dentamaro, di proporre ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari al fine di ottenere l'immediata presa in consegna delle vasche drenanti da parte dell'AQP S.p.A.;
- solo in data 28/02/2007 l'AQP S.p.A., pendente il ricorso ex 700 c.p.c., assumeva in gestione le vasche;
- comunque, con ordinanza n. 793 del 6/03/2007 il Giudice designato, in piena adesione delle tesi dell'Ente comunale, accoglieva il ricorso e, per effetto, ordinava alla società resistente (AQP) di prendere in gestione, senza ulteriore ritardo, l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Turi nel suo complesso anche le tre vasche drenanti ed il pozzo spia, costituenti il recapito finale dell'impianto stesso, condannando l'AQP al pagamento delle spese del procedimento;
- a seguito del ritardo della presa in gestione di dette vasche drenanti, il Comune ha dovuto sostenere ingenti spese per la realizzazione, in somma urgenza, di lavori volti a garantire la funzionalità del sistema di depurazione e gli ulteriori eventuali danni connessi con il perdurante comportamento inerte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. a fronte dell'uso della canalizzazione realizzata dal Comune, pertanto, con deliberazione n. 35 del 05/04/2007 l'Amministrazione comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore a citare in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari l'AQP S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti e patendi a cagione della mancata tempestiva assunzione in gestione dell'impianto depurativo a servizio del Comune di Turi, ed al contempo, eventualmente, tutelare l'Amministrazione a fronte degli ulteriori danni alla stessa derivanti per l'effetto del mancato subentro dell'AQP S.p.A. negli oneri correlati all'uso della canalizzazione eseguita su proprietà privata;
- col medesimo atto si nominava l'Avv. Ida Maria DENTAMARO, legale difensore del Comune di Turi;
- inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 dell'01/10/2007 l'Amministrazione comunale incaricava l'Avv. Maria Ida DENTAMARO, quale difensore del Comune nella causa civile di richiesta di risarcimento danni per ritardo di presa in gestione di detto impianto di depurazione, a proporre provvedimento d'urgenza in corso di causa, ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari al fine di ottenere l'immediata presa in consegna da parte dell'A.Q.P. delle trincee esterne all'impianto depurativo al servizio del Comune di Turi insistenti sulla proprietà della sig.ra Catucci Isabella e curarne la manutenzione;
- con ordinanza, resa all'udienza del 19/05/2011, il Giudice del Tribunale di Bari rigettava la domanda cautelare ex art. 700;

ATTESO che in data 18/05/2016 (prot. n. 7335/2016) l'Avvocato difensore del Comune ha trasmesso copia della sentenza n. 2669/2016 del 16/05/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari - Sez. di Rutigliano, in merito al giudizio in parola, che vede soccombente il Comune di Turi per varie motivazioni, (ovvero per *"difetto di manutenzione delle vasche imputabile al Comune di Turi"* nel corso degli anni di gestione da parte del Comune medesimo, ponendo, altresì, a carico

del Comune di Turi le spese sostenute dall'AQP per i lavori resisi necessari per la rimozione del fango sedimentatosi nel corso degli anni di gestione del Comune per permettere una efficiente gestione dello smaltimento delle acque reflue), come qui di seguito, nello specifico, si riporta:

- 1) *“Rigetta le domande attoree, ad eccezione della domanda di manleva e, per l'effetto, dichiara che l'Acquedotto Pugliese spa è tenuto a manlevare, nella misura del 50%, il Comune di Turi da ogni somma che dovesse essere condannato a pagare all'esito dei giudizi in parte motiva (segnatamente giudizio Dell'Aera Maria Teresa, ricorso ex 700 Rgn. 59/05, e Dell'Aera Teresa giudizio risarcitorio R.G. n. 340/06);*
- 2) *condanna il Comune di Turi al pagamento della somma di € 105.097,16 in favore dell'Acquedotto Pugliese spa;*
- 3) *condanna il Comune di Turi al pagamento dei tre quarti delle spese processuali del giudizio di merito in favore dell'Acquedotto Pugliese che, in detta misura ridotta liquida in € 10.072,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali sull'importo del compenso;*
- 4) *condanna il Comune di Turi al pagamento delle spese processuali del giudizio cautelare in favore dell'Acquedotto Pugliese che liquida in € 1.384,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;*
- 5) *pone in via definitiva le spese del CTU a carico del Comune di Turi, così come liquidate in corso di causa”;*

DATO ATTO che l'Amministrazione Com.le, sulla base del parere dell'Avv. Dentamaro, ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza 'de quo', giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/05/2017;

VISTA la nota dell'AQP s.p.a (Ns. Prot. n. 8715 del 30/05/2017) di specifica, in dettaglio, delle somme da corrispondere in favore della parte attrice dichiarando che il pagamento dell'IVA e del CPA riguardanti le spese processuali non erano dovute, atteso che l'avvocato, costituito in giudizio, era interno all'organico dell'ente;

CONSIDERATO il tempo trascorso dalla data di pubblicazione della sentenza in parola (il 16/05/2016) e al fine di non incorrere in procedure esecutive, si è provveduto a chiedere all'avv. Dentamaro il proprio parere circa la decorrenza dei 120 giorni previsti dalla vigente normativa per effettuare il pagamento di dette somme; l'Avvocato difensore con nota del 07/07/2017 ha significato che “il termine dei 120 giorni previsto, prima del quale non può essere intimato il precetto, decorre dalla data di notifica del titolo esecutivo, nella specie non ancora avvenuta da parte dei creditori. Tuttavia, considerato che l'obbligo derivante dalle condanne a carico del Comune è ineludibile, è opportuno e conveniente procedere prima che le controparti effettuino la notifica (poiché il costo di quest'ultima sarebbe comunque addebitabile al Comune). Pertanto, suggerisce di provvedere, sollecitamente, al riconoscimento del debito fuori bilancio e a seguire al pagamento”;

RITENUTO, pertanto, alla luce della sentenza n. 2669/2016 pronunciata dal Tribunale di Bari, del parere del legale difensore e della nota di specifica sopra menzionata, dover riconoscere in favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. una somma pari ad € 119,595,76, come qui di seguito si specifica:

1) lavori pulizia trincee	€ 105.097,16
2) ¾ spese processuali giudizio di merito	€ 11.582,80
3) spese processuali giudizio cautelare	€ 1.591,60
4) spese CTU	€ 1.324,20
TOTALE	€ 119.595,76

TENUTO CONTO che la spesa derivante da sentenza esecutiva è considerata, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 'Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali' debito fuori bilancio per il cui riconoscimento necessita l'adozione di una apposita deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, da parte del Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi del succitato art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riveniente dalla sentenza di 1° grado n. 2669/2016, esecutiva ex lege, emessa dal Giudice del Tribunale di Bari nella causa RG 10036/2007 promossa dal Comune di Turi c/Acquedotto Pugliese S.p.A., per un ammontare complessivo di € 119.595,76;

DATO ATTO che la spesa in esame riveste carattere obbligatorio in quanto derivante dall'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Bari, quindi, occorre obbligatoriamente darvi esecuzione, al fine di evitare di incorrere in procedure esecutive con conseguenti ed ulteriori aggravii di spesa per il bilancio comunale;

VISTE le seguenti deliberazioni di C.C., esecutive:

- n. 17 del 23/03/2017, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;
- n. 18 del 23/03/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- n. 24 del 06/07/2017, di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 (conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale) ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
- n. 25 del 6/7/2017, di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2017;

VISTE le seguenti delibere di G.C., esecutive:

- n. 48 del 07/04/2017 di approvazione delle schede finanziarie del PEG 2017-2019;
- n. 54 del 21/04/2017, ad oggetto: *"Riaccertamento ordinario dei Residui ex art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011 – Variazione al vigente bilancio pluriennale, necessaria alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2016-variazione alle dotazioni di cassa dell'annualità 2017"*;
- n. 60 del 9/5/2017 ad oggetto *"Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c.4 TUEL"* ratificata con deliberazione di C.C. n.22 del 06.07.2017;
- n. 67 del 19/5/2017 ad oggetto: *"Ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, c.4 TUEL"*, ratificata con delibera di C.C. n. 23 del 06.07.2017;
- n. 102 del 21/07/2017, *"Aggiornamento delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 e approvazione delle nuove dotazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175 , c.5-bis del D. Lg. n.267/2000"*;

VERIFICATO, alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;

VISTO che dal rendiconto 2016 approvato in C.C. con delibera n. 24 del 6/7/2017 emerge un accantonamento dell'avanzo per € 128.000,00 "debiti di fuori bilancio da riconoscere" e per € 300.000 "fondo rischi spese legali";

RITENUTO, pertanto, di provvedere al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione, annualità 2017, impinguando di pari importo il capitolo 1808/ 1 – "Oneri da sentenze esecutive" ;

ACCERTATO, inoltre, che, a seguito della variazione di cui al presente atto, le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 9 c.1 legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i., come risulta dal prospetto che si allega alla presente al n. 2) quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore 1° – Affari Istituzionali, dott.ssa Graziana Tampoia, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore 3° Economico-finanziario dott. Maurizio Raffaele Frugis, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 14870 in data 25/09/2017, che ad ogni buon conto si allega in copia al presente deliberato, sotto il punto n.3);

DATO ATTO che l'argomento è stato licenziato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente, in data 10/10/2017, giusta verbale in atti;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTI gli esiti delle votazioni innanzi descritte, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. DI PRENDERE ATTO che il giudizio promosso dal Comune di Turi c/l'Acquedotto Pugliese s.p.a, R.G. n. 10036/2007, innanzi al Tribunale di Bari finalizzato al riconoscimento dei danni causati al Comune di Turi per la tardiva presa in gestione dell'impianto di depurazione, si è concluso con sentenza n. 2669/2016 del 05/05/2016, il cui dispositivo qui di seguito si riporta:

- 1) "Rigetta le domande attoree, ad eccezione della domanda di manleva e, per l'effetto, dichiara che l'Acquedotto Pugliese spa è tenuto a manleverare, nella misura del 50%, il Comune di Turi da ogni somma che dovesse essere condannato a pagare all'esito dei giudizi in parte motiva (segnatamente i giudizi promossi da Dell'Aera Mariateresa, ricorso ex 700 Rg n.59/05, e Dell'Aera Teresa giudizio risarcitorio R.G. n. 340/06);*
- 2) condanna il Comune di Turi al pagamento della somma di € 105.097,16 in favore dell'Acquedotto Pugliese spa;*
- 3) condanna il Comune di Turi al pagamento dei tre quarti delle spese processuali del giudizio di merito in favore dell'Acquedotto Pugliese che, in detta misura ridotta liquida in € 10.072,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali sull'importo del compenso;*
- 4) condanna il Comune di Turi al pagamento delle spese processuali del giudizio cautelare in favore dell'Acquedotto Pugliese che liquida in € 1.384,00 per compenso professionale, oltre*

IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;

5) pone in via definitiva le spese del CTU a carico del Comune di Turi, così come liquidate in corso di causa”;

2. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione dei punti 2), 3), 4) e 5) del dispositivo della sentenza di primo grado n. 2669 del 05/05/2016 del Tribunale di Bari per un ammontare complessivo di € 119.595,76.
3. DI PROVVEDERE al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di previsione, impinguando di pari importo il capitolo 1808/ 1 – “Oneri da sentenze esecutive” del corrente esercizio finanziario, a livello di competenza e cassa.
4. DI APPROVARE la variazione al bilancio di previsione 2017, come da prospetto allegato n.1).
5. DI DARE ATTO CHE il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232- art. 9 c.1 legge 24 dicembre 2012, n. 243 e s.m.i., come risulta dal prospetto allegato n.2).
6. DI DARE ATTO, altresì, che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge e che sono rigorosamente rispettati l'equilibrio di Bilancio e il pareggio di Finanza Pubblica.
7. DI DEMANDARE:
 - ✓ al Responsabile del Settore Affari Istituzionali l'adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente deliberato;
 - ✓ al Responsabile del Settore Economico-finanziario il compito di allegare copia della presente deliberazione al rendiconto della gestione 2017, ai sensi dell'art.193, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, unitamente ai dovuti riscontri contabili, finanziari e fiscali all'atto della liquidazione delle somme in argomento;
 - ✓ al Responsabile del Settore Affari Istituzionali, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n.289, la trasmissione di copia del presente deliberato, unitamente alla documentazione acquisita al fascicolo e a quella di rito, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza, avendo cura di notificare l'Organo di revisione economico-finanziaria, la Segreteria Generale, il Settore Economico-Finanziario di questo Comune.
8. DI DICHIARARE il presente deliberato, stante l'urgenza di provvedere e l'esito della votazione innanzi decritta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott. Domenico Coppi

Il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Mancini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 20/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, li 20/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, li 20/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

Antonia Valentini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva l'11/10/2017:

☐ Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, li 20/10/2017

L'Istruttore Direttivo Amministrativo

F.to Antonia Valentini